

# GESTIONE SOSTENIBILE DI IMBOSCHIMENTI

## Imboschimenti attivati da misure comunitarie dagli anni '90 ad oggi

2

Programmi che hanno finanziato imboschimenti di terreni agricoli a partire dagli anni '90:

- Programma Pluriennale Regionale attuativo del Reg. CEE **2080/92**,
- Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R.) 2000-2006 - **Misura 2h** (Reg. CE 1257/1999),
- Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) 2007-2013 - **Misura 221** (Reg. CE 1698/2005)

Nel periodo 2014-2020

- Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) 2014-2020 - **Sottomisura 8.1** (Reg. CE 1305/2013)

INSERIRE RIFERIMENTO AL SET-ASIDE

## SOMMARIO DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA 8.1 Imboschimenti del P.S.R. 2014-2020

3

Reg. (UE) 1305/2013 - Articolo 22

### Forestazione e imboschimento

1. Il sostegno ... è concesso a gestori fondiari pubblici e privati, nonché a loro consorzi a
  - copertura dei **costi di impianto** e comprende
  - un **premio annuale per ettaro** a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni.

Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

2. La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi.

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

## Misure forestali e Misure agroambientali o agro(clima)ambientali

### Distinzione fra interventi di imboscamento e impegni agro(climatici)ambientali

4

Periodo	Sostegno per <b>imboschimenti</b> (foreste – art. 2 par. 2 Reg. 1305/13)	Pagamento di impegni <b>agroambientali</b> (superfici agricole)
2014-2020	Tipi di operazione della <b>Sottomisura 8.1</b> del P.S.R. 2014-2020 in attuazione del Reg. (UE) 1305/2013	Tipi di operazione della <b>Misura 10</b> del P.S.R. 2014-2020 in attuazione del Reg. (UE) 1305/2013
2007-2013	<b>Misura 221</b> del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05	<b>Misura 214</b> del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05
2000-2006	<b>Misura 2.h</b> del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99	<b>Misura 2.f</b> del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99
1992-1999	Misure riferibili ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) <b>2080/92</b> .	Misure riferibili ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) <b>2078/92</b> .

## Distinzione fra interventi di imboscamento e impegni agro(clima)ambientali

- il termine ***misure agro ambientali*** è rintracciabile nelle disposizioni comunitarie a partire dal 1999, con il Reg. (CE) 1257/99 (Capo VI), nello stesso il termine ***misure agroambientali*** non comprende gli interventi di imboscamento dei terreni, contenuti invece nel Capo VIII ***Selvicoltura***;
- all'art. 30 del medesimo regolamento 1257/99 la misura "imboschimenti" è esplicitamente definita una "***misura forestale***", diversa e distinta dalle ***misure agro ambientali***;

5

L'impostazione del Reg. (CE) 1257/99 è confermata sia dal Reg. (CE) 1698/05 (misure del PSR 2007-2013), sia dal Reg. (UE) 1305/13 (misure del PSR 2014-2020).

Per i regolamenti comunitari, gli imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli erano, e sono tutt'ora, azioni forestali diverse e distinte dalle azioni agroambientali che, diversamente, riguardano **superfici agricole**; di ciò si ha conferma anche alla lettura delle definizioni di cui all'art. 2 par. 2 lettere f) e r) del Reg. (UE) 1305/13.

Gli imboschimenti erano inoltre riconosciuti dagli strumenti di programmazione specifici del settore "Programma quadro per il settore forestale" PQSF redatto in riferimento alle Linee Guida definite dall'ex D.Lgs. 227/01 e dai Piani Forestali regionali 2007-2013 e 2014-2020.

Il D.Lgs. 227/01 è stato abrogato dal D.Lgs. 34/2018 (T.U.F.) e siamo in attesa della Strategia Forestale Nazionale in sostituzione del PQSF e dei nuovi Piani Forestali regionali in attuazione del T.U.F..

## Imboschimenti e Definizione di bosco Quadro di riferimento comunitario

6

**Reg. (UE) 1305/2013** – Articolo 2, par. 2 lettera r)

**"foresta"**:

un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2

**Reg. (CE) 1200/2009** ... recante disposizioni di applicazione del regolamento relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola

**Superficie boscata**

Superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi le piantagioni di pioppi o di alberi simili, dentro o fuori foresta, e i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname ecc.).

## Classificazione comunitaria in base alla durata del ciclo

Tipo di impianto	Ciclo (anni)	Definizione	Riferimento	Qualificazione
<b>CEDUO A ROTAZIONE RAPIDA</b>	<b>&lt; 8</b>	Superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Corrispondente a modelli per Short Rotation Forestry (S.R.F.) <b>Non ammissibili a sostegni per la sottomisura 8.1 del PSR 14-20</b>	Reg. (UE) n. 1307/2013 art. 4 par. 1 lettera k)  DM 6513/2014 DM 5465/1028	<b>Superficie agricola</b>  Reg. (UE) n. 1307/13 Art. 4 par. 1 lettera e)
<b>IMBOSCHIMENTO CON SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO</b>	<b>&gt; 8 &lt; 20</b>	...gli Stati membri stabiliscono gli intervalli minimi e massimi prima dell'abbattimento. L'intervallo minimo non può essere inferiore a 8 anni e quello massimo non può essere superiore a 20 anni; <b>Per la sottomisura 8.1 del PSR 14-20 sono riconoscibili solo i costi dell'impianto ma non premi annuali</b> (perdita di reddito e manutenzione).	Reg. (UE) 1305/2013 art. 22  Reg. (UE) 807/2014 art. 6 par. 1 lettera b)	<b>Foresta</b>  Reg. (UE) 1305/13 Art. 2 definizioni par. 2 lettera r)
<b>IMBOSCHIMENTO NON A RAPIDO ACCRESCIMENTO</b>	<b>&gt; 20</b>	Intervalli prima dell'abbattimento superiori a 20 anni <b>Per la sottomisura 8.1 del PSR 14-20 sono riconoscibili sia costi dell'impianto che premi annuali</b> (ad eccezione dei terreni agricoli di proprietà pubblica)		

## Imboschimenti e Definizione di bosco

### Quadro di riferimento nazionale

#### Decreto Legislativo 34/2018 – Testo Unico Forestale T.U.F.

#### Art. 3. Definizioni

1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

.....

3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite **bosco** le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

#### Art. 5. Aree escluse dalla definizione di bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:

- a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;
- b) l'**arboricoltura da legno**, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocciuleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il **bosco ceduo a rotazione rapida** di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;



## Imboschimenti e Definizione di bosco

### Quadro di riferimento regionale

Regolamento forestale regionale n. 3 del 1 agosto 2018

#### Articolo 2 definizioni

Dalla lettera a) alla lettera h) del primo paragrafo sono indicate le definizioni relative a “Ente forestale”, “Pascolo e terreno pascolivo”, “Terreno saldo”, “Siepe”, “Boschetto”, “Piste (di servizio forestali o esbosco)”, “Operatore forestale” e “Castagneto da frutto”.

#### Paragrafo 2

I restanti termini tecnici utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento alle **definizioni riportate nell'articolo 3 del d.lgs. n. 34 del 2018** e nella normativa regionale e nazionale di riferimento o in uso nell'ambito delle scienze forestali, agrarie e agronomiche.

## Definizione di arboricoltura da legno

*art. 3 paragrafo 2 lettera n) del Decreto Legislativo 34/2018 – Testo Unico Forestale T.U.F.*

**coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale**

10

## Specificità dell'arboricoltura da legno

Solo con riguardo a impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura, i Programmi che hanno attuato misure comunitarie di imboscamento hanno previsto una esplicita esclusione dall'obbligo di rinnovazione, ricostituzione e permanenza della copertura arborea in anni successivi al termine del ciclo produttivo (turno), dopo la effettuazione dei tagli di utilizzazione di fine ciclo (l'esclusione dalla definizione di bosco ai sensi delle norme forestali nazionali preclude la possibilità di imporre la ricostituzione della copertura arborea a fine ciclo di coltivazione).

Per gli "imboschimenti" realizzati con modalità differenti da quelli riconducibili alle tipologie arboricoltura da legno e pioppicoltura i bandi e le disposizioni attuative non prevedono una tale esclusione.

Il riconoscimento della qualificazione di arboricoltura da legno per gli impianti finanziati con sostegni comunitari è limitato a quelli corrispondenti alle tipologie "arboricoltura da legno" dei medesimi Programmi e comunque all'esplicito riconoscimento di tale fattispecie nei Piani di Gestione (piano di gestione semplificato è sinonimo di piano di coltura e conservazione).


Dopo l'effettuazione di tagli di utilizzazione a fine ciclo colturale, la possibilità di una differente destinazione dell'uso degli "imboschimenti" diversi dagli impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura, come anche l'eventuale ripristino di usi agricoli, non dipende da disposizioni contenute nei bandi e nei Programmi che ne hanno determinato la realizzazione ma dal complesso delle norme e delle tutele applicabili a tali imboscamenti (forestali, paesaggistiche, idrogeologiche ...).

## Specificità dell'arboricoltura da legno

Gli impianti per arboricoltura da legno possono essere **monospecifici** o **consociati**.

Gli impianti di arboricoltura consociata sono caratterizzati dalla **ripetizione nella stessa unità di imboscamento di moduli/blocchi che prevedono la presenza contestuale di piante principali (idonee per arboricoltura) e piante accessorie**.

Si dice Policiclica una Piantagione che presenta, nello stesso modulo piante principali con ciclo produttivo di durata differente.



Esempio di impianto misto in quadrato  
 P= specie principale  
 S= specie secondaria  
 A= specie accompagnatrice

P	A	S	A	P	A	S	A
A	S	A	S	A	S	A	S
S	A	P	A	S	A	P	A
A	S	A	S	A	S	A	S

Per approfondimenti [https://www.etifor.com/it/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Manuale-InBioWood-Ottobre\\_2016.pdf](https://www.etifor.com/it/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Manuale-InBioWood-Ottobre_2016.pdf)

[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-09/arboricoltura\\_da\\_legno\\_2018.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-09/arboricoltura_da_legno_2018.pdf)

## Impianti di arboricoltura da legno finanziati in Emilia-Romagna

Il Programma Pluriennale Regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92 (prot. 16990 del 16/5/94 - 1994-1996) prevedeva la possibilità che i terreni destinati a imboscamento potessero essere destinati anche a impianti di arboricoltura da legno **monospecifici** e pioppeti. Oltre al noce, potevano essere impiegati per arboricoltura da legno anche **Ciliegio, Frassino Maggiore e Acero montano**.

In programmi successivi, con la sola eccezione per la pioppicoltura, è stato possibile realizzare **unicamente impianti di arboricoltura da legno consociati**.

Con riguardo agli elenchi delle specie ammesse negli imboscamenti, alla identificazione delle specie riconosciute idonee per arboricoltura da legno e ai modelli di impianto di riferimento, si rimanda alle specifiche disposizioni di ogni Programma attuato.

Relativamente ai cloni di pioppo ibrido impiegabili ci si riferisce a quelli iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" indicati nei Disciplinari di produzione integrata del pioppo approvati dalla Regione.

## Impianti di arboricoltura da legno finanziati in Emilia-Romagna

### Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020

13

La sottomisura 8.1 ammette ai sostegni del PSR gli impianti di arboricoltura da legno consociati che corrispondono alle seguenti caratteristiche

- Impiego di non meno di **2 specie principali** (specie idonee all'arboricoltura da legno come da specifica Tabella relativa al Tipo di operazione 8.2.01).
- Adeguato numero di **esemplari "accessori" appartenenti ad almeno due specie** scelte fra quelle di cui agli elenchi delle specie arboree e arbustive relativi al Tipo di operazione 8.1.01 (le specie accessorie possono essere oggetto di taglio di sfoltimento). Fra le specie accessorie potevano essere ammesse essenze definite paracadute dal PSR.

Fatti salvi documentati casi di dimostrato conseguimento di assortimenti "da opera" in tempi inferiori, gli imboschimenti di arboricoltura "consociata" della sottomisura 8.1 non possono essere sottoposti ad utilizzazioni finali prima che sia decorso il periodo corrispondente al turno minimo indicato dal PSR

Da quando i Programmi relativi a interventi di imboschimento della Regione Emilia-Romagna hanno previsto la realizzazione di impianti di **arboricoltura consociata** le caratteristiche delle tipologie di impianti ammessi a finanziamento come tali non hanno subito sostanziali modificazioni rispetto a quanto sopra descritto.

In funzione delle dinamiche evolutive, alcuni impianti potrebbero oggi riscontrare la presenza di una sola specie principale, associata o meno (o anche parzialmente) alle specie accessorie originarie, in relazione ai tempi di esecuzione di tagli intercalari.

## Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 - Linee guida per la progettazione e la gestione degli imboschimenti

**SPECIE idonee per Arboricoltura da legno di pregio e turni minimi**

ELENCO SPECIE idonee per Arboricoltura da legno di pregio								
N°	Codice	SPECIE	Ambiti territoriali			Para-cadute	Turno minimo	D.Lgs 386/03
			L	P	C			
9	Cs	Castagno ( <i>Castanea sativa</i> Miller)			X		30	SI
11	Pav	Ciliegio ( <i>Prunus avium</i> L.)		X	X		30	SI
14	Qr	Farnia ( <i>Quercus robur</i> )	X	X	X		40	SI
15	Fe	Frassino maggiore ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X		40	SI
16	Fa	Frassino ossifillo ( <i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.)	X	X			40	SI
17	Ma	Gelso bianco ( <i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	p	40	NO
17	Mn	Gelso nero ( <i>Morus nigra</i> L.)	X	X	XF	p	40	NO
21	Jr	Noce comune ( <i>Juglans regia</i> L.)		X	X		30	SI
26	Py	Pero selvatico ( <i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd.)		X	X	p	40	SI
30	Pal	Pioppo bianco ( <i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	p	20	SI
31	Pni	Pioppo nero ( <i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	p	20	SI
34	Qpe	Rovere ( <i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X		40	SI
38	So	Sorbo domestico ( <i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	p	40	SI
39	St	Ciavardello ( <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)		X	X	p	40	SI
42	Tc	Tiglio selvatico ( <i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	p	40	SI
22	Um	Olmo campestre ( <i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	p	30	SI

LEGENDA X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle p Per finalità paracadute

Gli impianti dovranno essere progettati prevedendo l'impiego di non meno di 2 specie ... indicate idonee per ogni unità realizzata ...

Ai fini dell'educazione delle specie principali (con effetti anche sulla qualificazione ambientale dell'imboschimento) l'impianto deve comprendere un adeguato numero di esemplari "accessori" appartenenti ad almeno due specie scelte fra quelle di cui agli elenchi delle specie arboree ed arbustive relative al Tipo di operazione 8.1.01. Le specie accessorie possono essere oggetto di taglio di sfoltimento.

## Specie idonee per imboschimenti e come accessorie per arboricoltura da legno

Tabella "8.1.01 e 8.1.02 – Elenco delle specie arboree" -

ELENCO SPECIE ARBOREE													
SPECIE			Ambiti territoriali			D.Lgs. 386/03	SPECIE			Ambiti territoriali			D.Lgs. 386/03
			L	P	C					L	P	L	
3	Ac	<b>Acero campestre</b> ( <i>Acer campestre</i> L.)	X	X	X	SI	25	Fo	<b>Orniello</b> ( <i>Fraxinus ornus</i> L.)			X	SI
6	Ca	<b>Bagolaro</b> ( <i>Celtis australis</i> L.)		X	X	NO	26	Py	<b>Pero selvatico</b> ( <i>Pyrus paraste</i> Burgsd.)		X	X	SI
7	Cb	<b>Carpino bianco</b> ( <i>Carpinus betulus</i> L.)	X	X	X	SI	27	Ppi	<b>Pino domestico</b> ( <i>Pinus pinea</i> L.)	X			SI
8	Oc	<b>Carpino nero</b> ( <i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.)			X	SI	28	Pp	<b>Pino marittimo</b> ( <i>Pinus pinaster</i> Aiton)	X			SI
9	Cs	<b>Castagno</b> ( <i>Castanea sativa</i> Miller)			X	SI	29	Ps	<b>Pino silvestre</b> ( <i>Pinus sylvestris</i> L.)			X <sup>1</sup>	SI
11	Pav	<b>Ciliegio</b> ( <i>Prunus avium</i> L.)		X	X	SI	30	Pal	<b>Pioppo bianco</b> ( <i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	SI
14	Qr	<b>Farnia</b> ( <i>Quercus robur</i> )	X	X	X	SI	31	Pni	<b>Pioppo nero</b> ( <i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	SI
15	Fe	<b>Frassino maggiore</b> ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X	SI	32	Pt	<b>Pioppo tremolo</b> ( <i>Populus tremula</i> L.)			X	SI
16	Fa	<b>Frassino ossifillo</b> ( <i>Fraxinus oxycarpa</i> Bleb.)	X	X		SI	33	Qc	<b>Cerro</b> ( <i>Quercus cerris</i> L.)			X <sup>2</sup>	SI
17	Ma	<b>Gelso bianco</b> ( <i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	NO	34	Qpe	<b>Rovere</b> ( <i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X	SI
17	Mn	<b>Gelso nero</b> ( <i>Morus nigra</i> L.)				NO	35	Qpu	<b>Roverella</b> ( <i>Quercus pubescens</i> Willd.)			X	SI
18	Qi	<b>Leccio</b> ( <i>Quercus ilex</i> L.)	X			SI	36	Sa	<b>Salice bianco</b> ( <i>Salix alba</i> L.)	X	X	XF	SI
19	Pr	<b>Magaleppo</b> ( <i>Prunus mahaleb</i> L.)		X		NO	36	Ssp	<b>Salici</b> ( <i>Salix</i> sp.)	X	X	XF	NO
20	Ma	<b>Melo selvatico</b> ( <i>Malus sylvestris</i> Miller)	X	X	X	NO	37	Ce	<b>Siliquastro</b> ( <i>Cercis siliquastrum</i> L.)	X	X	X	NO
21	Jr	<b>Noce comune</b> ( <i>Juglans regia</i> L.)		X	X	SI	38	So	<b>Sorbo domestico</b> ( <i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	SI
22	Um	<b>Olmo campestre</b> ( <i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	SI	39	St	<b>Ciavardello</b> ( <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)			X	SI
24	Ag	<b>Ontano nero</b> ( <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner)	X	X	XF	SI	42	Tr	<b>Tiglio selvatico</b> ( <i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	SI

Tabella "8.1.01 e 8.1.02 – Elenco specie arbustive"

ELENCO SPECIE ARBUSTIVE											
SPECIE			Ambiti territoriali			SPECIE			Ambiti territoriali		
			L	P	C				L	P	C
1	€	<b>Azzeruolo</b> ( <i>Crataegus azarolus</i> L.) (3)	✖	✖		13	Ela	<b>Olivello di Boemia</b> ( <i>Elaeagnus angustifolia</i> L.)	X	X	
2	Bs	<b>Bosso</b> ( <i>Buxus sempervirens</i> L.)	X	X	X	14	Hr	<b>Olivello spinoso</b> ( <i>Hippophae rhamnoides</i> L.)		X	X
3	Cma	<b>Corniolo</b> ( <i>Cornus mas</i> L.)			X	15	Pal	<b>Paliuro</b> ( <i>Paliurus spina-christi</i> Miller)		X	
4	Cor	<b>Emero</b> ( <i>Coronilla emerus</i> L.)			X	16	Vo	<b>Pallone di maggio</b> ( <i>Viburnum opulus</i> L.)		X	
5	Fra	<b>Frangola</b> ( <i>Frangula alnus</i> Miller)	X	X	X	17	Psp	<b>Prugnolo</b> ( <i>Prunus spinosa</i> L.)	X	X	X
6	Euo	<b>Fusaggine</b> ( <i>Euonymus europaeus</i> L.)		X	X	18	Sni	<b>Sambuco</b> ( <i>Sambucus nigra</i> L.)	X	X	X
7	Jc	<b>Ginepro</b> ( <i>Juniperus communis</i> L.)			X	19	Csa	<b>Sanguinello</b> ( <i>Cornus sanguinea</i> L.)	X	X	X
8	Sj	<b>Ginestra odorosa</b> ( <i>Spartium junceum</i> L.)		X	X	20	Rha	<b>Spino cervino</b> ( <i>Rhamnus catharticus</i> L.)		X	
9	Lig	<b>Ligustro</b> ( <i>Ligustrum vulgare</i> L.)		X	X	21	T	<b>Tamerice</b> ( <i>Tamarix gallica</i> L.)	X	X	X
10	La	<b>Maggiociondolo</b> ( <i>Laburnum anagyroides</i> Medicus)			X	22	Col	<b>Vescicaria</b> ( <i>Colutea arborescens</i> L.)		X	X
11	Mes	<b>Nespolo</b> ( <i>Mespilus germanica</i> L.)		X	X	24	Vit	<b>Lentaggine</b> ( <i>Viburnum tinus</i> L.)	X	X	X
12	Cav	<b>Nocciolo</b> ( <i>Corylus avellana</i> L.)	X	X	X	25	Vil	<b>Lantana</b> ( <i>Viburnum lantana</i> L.)		X	X

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

<sup>(1)</sup> Unicamente nell'ambito della collina emiliana se utilizzato materiale di provenienza locale

<sup>(2)</sup> Impiegabile straordinariamente nei soli ambiti territoriali nei quali è verificata la sua naturale presenza (solo con impiego di materiale di provenienza locale)

<sup>(3)</sup> Escluso da DGR 196/2010, sue modifiche e integrazioni, per periodo di applicazione dell'esclusione

## Norme per la gestione di piantagioni legnose coltivate con pratiche riferibili all'arboricoltura da legno Regolamento forestale regionale n. 3 del 1 agosto 2018

### Articolo 48

1. Le piantagioni per l'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, per la pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve (massimo 20 anni), ivi compresi gli impianti di short rotation forestry (SRF) e altri impianti a ciclo brevissimo (3-8 anni), e le tartufaie coltivate rientrano nelle aree agricole a media intensità colturale, comprendenti anche lavorazioni periodiche del terreno.
2. Dette piantagioni, se oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, devono sempre essere gestite attraverso un **piano di gestione semplificato**, ovvero di coltura e conservazione di cui all'art. 11.  
....
5. Per superfici soggette a piani, i tagli di utilizzazione e intercalari, programmati con tempi e modalità indicate espressamente dal piano, sono oggetto di comunicazione all'ente forestale; **i tagli non programmati necessitano di preventiva revisione del piano**.  
....
7. al termine del ciclo produttivo o turno stabilito dai predetti piani, la superficie interessata dall'impianto **può essere destinata a ordinarie coltivazioni agrarie**.  
....



## Riconoscimento degli impianti di arboricoltura da legno

In sede definizione del quadro conoscitivo di specifici strumenti di pianificazione territoriale può non essere agevole la distinzione fra impianti di arboricoltura da legno consociata e altri imboschimenti diversi dall'arboricoltura; ciò in particolare se le specie principali e quelle accessorie scelte nel modulo di impianto dovessero corrispondere a specie *significative* e *caratterizzanti* delle tipologie di boschi diversi dall'arboricoltura da legno. In questi casi il riscontro della documentazione di progetto, del contenuto del **Piano di coltura e conservazione** e della **effettiva ripetizione di moduli/blocchi per arboricoltura da legno** sono determinanti per una corretta qualificazione.

17

Tipo di Operazione 8.1.01 – “Boschi di riferimento” per imboschimenti diversi dall'arboricoltura da legno

BOSCHI DI RIFERIMENTO			
TIPI	Ambiti	CARATTERIZZANTI	SIGNIFICATIVE
A Boschi planiziali litoranei (leccete e/o querceti mesofili)	L	<b>Qi Qr Cb Fo Fa</b>	Pal Um Ppi
B Boschi planiziali a farnia olmo ontano	P	<b>Qr Um Ag</b>	Pal Fa Ac Sa Cb
C Boschi planiziali a farnia frassino carpino b.	P	<b>Qr Fa Cb</b>	Um Ag Ac Pal Sa
D Boschi ripariali	P C	<b>Pal Pni Sa Qr Ag</b>	Um Fa Cb Ssp Qc <sup>(2)</sup>
E Boschi collinari querceti mesofili	C	<b>Qpu Oc</b>	Qpe Fo Ac So St Pt Um Qc <sup>(2)</sup> Ps <sup>(1)</sup>
F Boschi collinari orno-ostrieti	C	<b>Fo Oc</b>	Qpu Qpe Cs Um So St Ac Qc <sup>(2)</sup>

Affinché la fisionomia del bosco abbia significato in funzione delle fisionomie ordinariamente rinvenibili, non meno del 60% degli esemplari arborei messi a dimora deve riguardare specie “caratterizzanti” il tipo di bosco di riferimento e non meno del 30% deve riguardare specie significative (Tipo di operazione 8.1.01 Imboschimenti permanenti)

**Pagina della sottomisura 8.1 del P.S.R.14-20 dedicata alle precedenti programmazioni**

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmazioni-precedenti>

The screenshot shows the website interface for the Emilia-Romagna region's agricultural, hunting, and fishing department. The page is titled "Programma di sviluppo rurale 2014-2020" and "8.1.01 - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina". The main content area is titled "Programmazioni precedenti" and lists several links: "Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti", "Informazioni gestione superfici (bosco)", and "Informazioni gestione superfici (arboricoltura)". Below these are links for "Programmazione 2000-2006", "Programmazione 1998-1999", and "Programmazione 1994-1996". On the right side, there is a sidebar titled "In questa sezione" with a dropdown menu for "Tipi di operazioni" and a list of categories: "Il territorio del PSR", "Leader", "Il Psr 2014-2020", "Conoscenza e innovazione", "Competitività", and "Ambiente e clima".

## Pagina dedicata alle precedenti programmazioni - Indicazioni gestionali

### imboschimenti per ARBORICOLTURA DA LEGNO

#### Gestione imboschimenti – ARBORICOLTURA

(imboschimenti corrispondenti alle tipologie di impianto "arboricoltura da legno" e "pioppicoltura" in Misure di Imboschimento - Informazioni generali - (Bozza 3.1))

I seguenti Programmi hanno finanziato a partire dagli anni '90 al 2013 l'imboschimento di terreni agricoli:

- Programma Pluriennale Regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92,<sup>1</sup>
- PRSR 2000-2006 (Misura 2h),
- PSR 2007-2013 (Misura 221),

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/ tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmi-precedenti>  
<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr/temi/programmi-2007-2013/asse-2/misura-221-imboschimento-di-terreni-agricoli>

Nel periodo 2014-2020 specifici sostegni per imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli sono previsti dal

- PSR 2014-2020 (Sottomisura 8.1).

[http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/ tipi-di-operazioni/7\\_startint=20](http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/ tipi-di-operazioni/7_startint=20)

*Arboricoltura da legno. Specie ammesse e specie riconosciute idonee per tale tipologia di impianto*

Il Programma Pluriennale Regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92 (prot. 16990 del 16/5/94 - 1994-1996) prevedeva la possibilità che i terreni destinati a imboschimento potessero essere destinati anche a impianti di arboricoltura da legno e pioppeti. Oltre al noce, potevano essere impiegati per arboricoltura da legno anche Ciliegio, Frassino Maggiore e Acero montano.

In programmi successivi, con la sola eccezione per la pioppicoltura, è stato possibile realizzare impianti di arboricoltura da legno unicamente se consociati. Con riguardo agli elenchi delle specie ammesse negli imboschimenti, alla identificazione delle *specie riconosciute idonee per arboricoltura da legno* e ai modelli di impianto di riferimento, si rimanda alle specifiche disposizioni contenute nei differenti Programmi.

Relativamente ai cloni di pioppo ibrido impiegabili ci si riferisce a quelli iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" indicati nei Disciplinari di produzione integrata del pioppo approvati dalla Regione.

Le disposizioni dei sopra citati Programmi attuativi escludono i terreni interessati da arboricoltura da legno e da pioppicoltura dall'obbligo di rinnovazione, ricostituzione e permanenza della copertura arborea in anni successivi al termine del ciclo produttivo (turno), dopo la effettuazione dei tagli di utilizzazione a fine ciclo.

*Gestione degli imboschimenti – distinzione fra periodo di corresponsione dei premi e durata del ciclo culturale*

Con riferimento alle prospettive gestionali degli imboschimenti e alle previsioni dei tagli culturali e dei tagli di utilizzazione nei Piani culturali, è di fondamentale importanza distinguere

- la durata del periodo di corresponsione del premio per la perdita di reddito (in origine 20 anni, poi ridotto progressivamente a 15 e 12 anni) o comunque la durata del periodo di stabilità delle operazioni per gli impianti non oggetto di corresponsione di premi (vedi la pioppicoltura e gli altri casi di esclusione dai premi)
- dalla durata del ciclo culturale (turno).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Per gli imboschimenti attuati in riferimento a disposizioni comunitarie precedenti il Reg. CEE 2080/92 (cosiddetti "set-aside forestazione") si rimanda alle disposizioni dei Decreti Ministeriali 35/90, 63/91 e 281/92 (prevedevano l'assoggettamento ai vincoli delle norme sui boschi per la durata del ciclo/turno selvicolturale; nessun vincolo viene meno al termine del periodo di pagamento di premi).  
<sup>2</sup> Considerando sia il contenuto dei Programmi che hanno attivato gli imboschimenti che la bibliografia selvicolturale, risulta evidente che il turno/ciclo culturale si sviluppa su un arco temporale significativamente più esteso del periodo di corresponsione dei premi: ciò anche nei casi di arboricoltura da legno, fatta eccezione per la pioppicoltura (la pioppicoltura non è mai stata oggetto di corresponsione di premi).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DG AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA; SERVIZIO COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI Atti agli investimenti agroforestali e misure compensative	versione 3.1 - 21 ottobre 2018
--	--------------------------------

### imboschimenti diversi dall'arboricoltura da legno BOSCO

#### Gestione imboschimenti – BOSCO

(imboschimenti non riferibili a piantagioni per "arboricoltura da legno" e per "pioppicoltura" - Informazioni generali - (Bozza 3.1))

I seguenti Programmi hanno finanziato a partire dagli anni '90 al 2013 l'imboschimento di terreni agricoli:

- Programma Pluriennale Regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92,<sup>1</sup>
- PRSR 2000-2006 (Misura 2h),
- PSR 2007-2013 (Misura 221),

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/ tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmi-precedenti>  
<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr/temi/programmi-2007-2013/asse-2/misura-221-imboschimento-di-terreni-agricoli>

Nel periodo 2014-2020 specifici sostegni per imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli sono previsti dal

- PSR 2014-2020 (Sottomisura 8.1).

[http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/ tipi-di-operazioni/7b\\_startint=20](http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/ tipi-di-operazioni/7b_startint=20)

*"Imboschimenti" diversi dagli impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura*

I sopra citati Programmi dispongono una esplicita esclusione dall'obbligo di rinnovazione, ricostituzione e permanenza della copertura arborea in anni successivi al termine del ciclo produttivo (turno), dopo la effettuazione dei tagli di utilizzazione di fine ciclo, solo per impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura.

Per gli "imboschimenti" realizzati con modalità differenti da quelli riconducibili alle tipologie arboricoltura da legno e pioppicoltura i bandi e le disposizioni attuative non dispongono una tale esclusione (in alcuni bandi, anzi, l'obbligo di permanenza è espressamente indicato). Alla categoria di "imboschimenti" diversi dagli impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura sono da ricondurre comunque tutti i casi per i quali tali tipologie non sono espressamente riconosciute nei Piani di Gestione.

Dopo l'effettuazione di tagli di utilizzazione a fine ciclo culturale, la possibilità di una differente destinazione dell'uso degli "imboschimenti" diversi dagli impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura, come anche l'eventuale ripristino di usi agricoli, è da riferire più al complesso delle disposizioni inerenti alle tutele applicabili a tali imboschimenti (forestali, paesaggistiche, idrogeologiche ... o di altra natura) che alle disposizioni contenute nei bandi e nei Programmi che ne hanno determinato la realizzazione.

*Gestione degli imboschimenti – distinzione fra periodo di corresponsione dei premi e durata del ciclo culturale*

Con riferimento alle prospettive gestionali degli imboschimenti e alle previsioni dei tagli culturali e dei tagli di utilizzazione nei Piani culturali, è di fondamentale importanza distinguere

- la durata del periodo di corresponsione del premio per la perdita di reddito (in origine 20 anni, poi ridotto progressivamente a 15 e 12 anni) o comunque la durata del periodo di stabilità delle operazioni per gli impianti non oggetto di corresponsione di premi (vedi la pioppicoltura e gli altri casi di esclusione dai premi)
- dalla durata del ciclo culturale (turno).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Per gli imboschimenti attuati in riferimento a disposizioni comunitarie precedenti il Reg. CEE 2080/92 (cosiddetti "set-aside forestazione") si rimanda alle disposizioni dei Decreti Ministeriali 35/90 e 63/91 (prevedevano l'assoggettamento ai vincoli delle norme sui boschi per la durata del ciclo/turno selvicolturale; nessun vincolo viene meno al termine del periodo di pagamento di premi).  
<sup>2</sup> Considerando sia il contenuto dei Programmi che hanno attivato gli imboschimenti che la bibliografia selvicolturale, risulta evidente che il turno/ciclo culturale si sviluppa su un arco temporale significativamente più esteso del periodo di corresponsione dei premi: ciò anche nei casi di arboricoltura da legno, fatta eccezione per la pioppicoltura (la pioppicoltura non è mai stata oggetto di corresponsione di premi).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DG AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA; SERVIZIO COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI Atti agli investimenti agroforestali e misure compensative	versione 3.1 - 21 ottobre 2018
--	--------------------------------

## Pagina dedicata alle precedenti programmazioni

# LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI IMBOSCHIMENTI

20



### Di rilievo nella sezione progettazione/realizzazione:

- Par. 6. - specifiche tecniche per tipologia di imboschimento,
  - elenco delle specie arboree per Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02,
  - elenco delle specie arbustive Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02,
  - **boschi di riferimento** per Tipo di operazione 8.1.01,
  - elenco delle **specie idonee per Arboricoltura da legno di pregio** comprensivo dell'indicazione dei **turni minimi ...**
- Par. 7 - disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni

### Di rilievo nella sezione gestione:

- Par. 8 - Linee Guida per la **cura e la manutenzione degli impianti**
  - Par. 8.3 Revisione del Piano di Coltura e Conservazione
- Par. 10 - Fac-simile **Piano di coltura e conservazione**
- Par. 11 - tracce di prescrizioni

## Definizione di “durata del ciclo di coltivazione” o “turno”

### Distinzione fra durata del ciclo colturale e periodo di corresponsione di premi

21

Con riferimento alle prospettive gestionali degli imboschimenti e alle previsioni dei tagli colturali e dei tagli di utilizzazione nei Piani colturali, è di fondamentale importanza distinguere

- + la durata del **periodo di corresponsione dei premi** per la perdita di reddito (in origine 20 anni, poi ridotto progressivamente a 15 e 12 anni) o comunque la durata del periodo di stabilità delle operazioni per gli impianti non oggetto di corresponsione di premi (vedi la pioppicoltura e gli altri casi di esclusione dai premi)
- + dalla **durata del ciclo di coltivazione** (definito anche ciclo colturale o turno)

Considerando sia il contenuto dei Programmi che hanno attivato gli imboschimenti che la bibliografia selvicolturale, appare evidente che il turno/ciclo colturale si sviluppa su un arco temporale significativamente più esteso del periodo di corresponsione dei premi non solo nei casi dei boschi cosiddetti permanenti ma anche nei casi di impianti di arboricoltura da legno diversi dalla pioppicoltura (NB la pioppicoltura non è mai stata oggetto di corresponsione di premi).

## Piani di gestione forestali

22

Strategia forestale Unione europea	Comunicazione della Commissione UE .... Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale - 20/9/2013 I piani di gestione forestale e gli strumenti analoghi basati sui principi della gestione sostenibile delle foreste sono fondamentali per un'offerta equilibrata di molteplici beni e servizi. <b>I piani di gestione forestale sono un elemento centrale sia della strategia UE 2020 per la biodiversità, sia dei fondi UE per lo sviluppo rurale.</b>
	Relazione della Commissione UE...Progressi nell'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea (10/12/2018) La strategia favorisce approcci preventivi per garantire la fornitura di servizi ecosistemici da parte delle foreste e il loro contributo alla biodiversità; a tale proposito essa <b>mette in evidenza il potenziale dei piani di gestione forestale</b> o degli strumenti a essi equivalenti ai fini di una fornitura equilibrata di beni e servizi.
Strategia dell'UE biodiversità 2020	Obiettivo 3b: entro il 2020 istituire piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, in linea con la gestione sostenibile delle foreste, per tutte le foreste di proprietà pubblica e per le aziende forestali di dimensioni superiori a una determinata superficie. Azione 12 integrare le misure per la biodiversità nei piani di gestione forestale
RDL 3267/1923	.... Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione ...
D. Lgs. 34/2018 – <b>Testo Unico Forestale T.U.F.</b> Art. 6 Programmazione e pianificazione forestale	6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali ... promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di <b>piani di gestione forestale</b> o <b>di strumenti equivalenti</b> ... quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali.
Prescrizioni di massima e di polizia forestale PMPF marzo 1995 (non trovano più applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento forestale 3/2018)	Art. 5 .... i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti, convertiti all'alto fusto o comunque migliorati, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici, <b>debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità con il piano di coltura e di conservazione</b> di cui agli artt. 54 e 91 del R.D.L. n. 3267/1923, art. 10 della L.R. n. 30/1981 ed art. 10 della L. n. 984/1977, <b>approvato dall'Ente delegato competente per territorio.</b> Tale piano deve essere formulato in accordo con le presenti prescrizioni.
<b>Regolamento forestale regionale n. 3 del 1/8/2018</b>	Articolo 10. <b>Piani di gestione forestale</b> Articolo 11. <b>Strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale</b>

## Regolamento forestale regionale n. 3 del 1 agosto 2018 PIANI DI GESTIONE SEMPLIFICATI – Piani di coltura e conservazione

23



### Articolo 11

#### Par. 8

I **piani di gestione semplificati sono obbligatori** per i boschi e gli altri ambiti di interesse forestale di cui all'art. 1 oggetto di interventi realizzati con finanziamenti a totale o a parziale carico di enti pubblici, **compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale della Unione europea**, e contengono le prescrizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di finanziamento pubblico.

**Piani di gestione semplificati,  
Piani forestali (altri strumenti) equivalenti,  
e piani di coltura e conservazione  
sono considerati sinonimi.**

## **Regolamento forestale regionale n. 3 del 1 agosto 2018**

### **Strumenti equivalenti ai piani di gestione forestali- finalità e durata**

#### **Articolo 11**

...

4. I piani di gestione semplificati devono definire i turni e le tempistiche delle utilizzazioni, gli interventi di manutenzione e le cure colturali, le forme di governo e trattamento e sono redatti e approvati in conformità con gli indirizzi del piano forestale regionale, con i modelli e con i criteri della gestione forestale sostenibile di cui al comma 7 dell'articolo 10. Attraverso i piani di gestione semplificati è possibile programmare interventi di utilizzazione aventi modalità che si discostino dai modelli selvicolturali proposti con il presente regolamento solo nei casi in cui tale deroga è esplicitamente indicata negli specifici articoli del regolamento stesso; tali interventi dovranno comunque essere adeguatamente motivati.
5. I piani di gestione semplificati hanno durata corrispondente ai turni o cicli di coltivazione in essi stabiliti; l'efficacia delle previsioni e delle disposizioni sulle utilizzazioni contenute nei piani può essere prorogata dall'ente forestale, su richiesta dei gestori dei boschi per proseguire i trattamenti per un ulteriore ciclo colturale con i medesimi orientamenti selvicolturali.
6. I piani possono essere aggiornati con la revisione e l'adeguamento delle previsioni colturali sia in momenti intermedi del ciclo colturale, sia in seguito a tagli di utilizzazione a fine ciclo

...



## **Regolamento forestale regionale n. 3 del 1 agosto 2018**

### **Piani di gestione forestali e strumenti equivalenti - competenze**

25

Articolo 10

#### **PIANI DI GESTIONE FORESTALE**

5. .... approvati secondo la metodologia e le procedure stabilite con apposito atto dalla giunta regionale ...

Articolo 11

#### **STRUMENTI EQUIVALENTI – PIANI DI GESTIONE SEMPLIFICATI – PIANI DI COLTURA E CONSERVAZIONE**

2. ... in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche gestionali sono approvati dall'ente forestale ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015.

## Competenze

26

Decorso il periodo di corresponsione del premio per la perdita di reddito e/o del periodo da valere in riferimento alla stabilità delle operazioni, le competenze relative alla gestione selvicolturale delle superfici in questione spetta agli Enti forestali competenti in materia forestale in applicazione della L.R. n. 30/81 e della L.R. n. 13/2015 nonché delle disposizioni del Regolamento forestale regionale (n. 3/2018) <http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/unioni-di-comuni/approfondimenti/mappe-formeassociative>; ciò fatta comunque sempre salva l'eventuale necessità dell'ottenimento di ulteriori assensi (es., VIA, VINCA in aree RN2000, autorizzazioni idrogeologica o paesaggistica ...).

Alle amministrazioni forestali compete l'applicazione della normativa forestale nel rispetto dei principi della Gestione Forestale Sostenibile e dei criteri e degli obiettivi del finanziamento pubblico. Ciò con particolare riguardo alla approvazione e alla revisione dei Piani di Gestione semplificati.

**Nota del Servizio competitività delle imprese agricole ed agroalimentari PG/2020/0291090 del 15/04/2020 contenente indicazioni relative alla approvazione e revisione di piani di coltura e conservazione**

27

Chi richiede pagamenti del sostegno all'impianto di imboschimenti della sottomisura 8.1 del PSR 14-20 può corredare la domanda con una propria proposta di "piano" redatta da tecnico abilitato conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti.

I Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) incaricati dell'istruttoria delle domande dovranno mettere a disposizione delle Amministrazioni "competenti per territorio" in materia forestale, la documentazione, le informazioni e i rilievi necessari per l'approvazione dei Piani di coltura e conservazione, in particolare:

- la documentazione tecnica di corredo delle domande di sostegno e pagamento,
- le informazioni assunte e i rilievi svolti in sede di controllo in loco,
- le indicazioni indispensabili al fine di garantire la necessaria coerenza fra le previsioni del Piano di coltura e conservazione e il contenuto del Programma che ha finanziato l'imboschimento.

Dal momento in cui sarà attiva nello specifico applicativo PMPF del Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna, una procedura informatizzata inerente ai Piani di coltura, contestualmente alla chiusura dell'istruttoria delle domande di pagamento, i Servizi territoriali competenti (STACP) inseriranno nell'applicativo la proposta di piano da sottoporre alla approvazione dell'amministrazione forestale competente.

Nelle more della attivazione dell'applicativo i Servizi territoriali procederanno, inoltre, con invio formale.

In particolare:

- nel caso di presentazione da parte del richiedente di una proposta di Piano a corredo della domanda di pagamento, i Servizi territoriali trasmetteranno all'Amministrazione forestale competente detta proposta, corredata di eventuali indicazioni su adeguamenti necessari al fine di garantire la coerenza del Piano, sia con le disposizioni e le condizioni contenute nel PSR, che con la normativa forestale di riferimento (il Responsabile dell'istruttoria è tenuto a segnalare eventuali previsioni della proposta non coerenti con il contenuto del Programma che finanzia l'imboschimento);
- diversamente, in assenza di proposta di Piano, le informazioni e i rilievi istruttori verranno inviati dagli STACP alle Amministrazioni forestali competenti per territorio, integrate nel fac-simile di Piano di coltura e conservazione (comprensivi di rappresentazione delle delimitazioni degli imboschimenti rilevati in loco in idonea planimetria) adeguatamente compilato con eventuale acquisizione, in sede di istruttoria in loco, di sottoscrizione di presa conoscenza e/o accettazione del beneficiario/gestore dell'impianto.

La durata del ciclo o "turno" è uno degli elementi qualificanti del Piano alla pari della specificazione o meno di vincoli di reintegro della copertura, successivamente ai tagli di utilizzazione (la sussistenza di tale vincolo discrimina le categorie di "bosco permanente" da quelle di "arboricoltura da legno" e risulta di fondamentale importanza al fine di definire il campo di applicazione dei tagli colturali di cui al codice del paesaggio).

Nei casi in cui i Servizi territoriali competenti in materia forestale in relazione a domande di pagamento relativa a imboschimenti dovessero rilevare che il contenuto di piani vigenti non fosse adeguato, o insufficiente, al fine di garantire il controllo degli impegni di gestione, possono proporre, con le stesse modalità di cui sopra, specifiche revisioni ai Piani di coltura e conservazione dandone informazione agli interessati.

Le revisioni possono essere richieste e proposte all'amministrazione forestale competente anche su iniziativa propria dei soggetti gestori degli imboschimenti.

## Timber regulation e dovuta diligenza

29

Agli Operatori che immettono per primi sul mercato europeo legno, compresi i prodotti legnosi ritraibili dagli imboschimenti e dagli impianti di arboricoltura da legno si applica quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 995/2010 “European Timber Regulation” (EUTR), denominato anche “Due Diligence” (Dovuta Diligenza), e dal Decreto legislativo 178/2014.

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/piano-forestale-regionale/la-strategia-ue-per-leforeste-e-il-quadro-normativo-europeo>

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6128>

## Casi particolari

30

- Imboschimenti finanziati senza approvazione di specifico piano di gestione forestale.
- Piani di gestione forestale che non comprendono gli elementi minimi indicati dal Regolamento forestale regionale.
- Piani di gestione con prescrizioni generiche non dettagliate o non aggiornati.
- Impianti per arboricoltura da legno che non possono raggiungere obiettivi di produzione di legno di pregio per difetto di cure colturali
- Impianti che non possono raggiungere gli obiettivi per causa di forza maggiore formalmente riconosciuta
- Impianti non riconducibili a modelli di GFS o con dubbia prospettiva identità e funzionalità.
- Conflitto di previsioni di differenti Piani

## Difetto di elementi minimi, prescrizioni generiche, non dettagliate o non aggiornate

Disposizioni da piani di coltura

- I tempi per i tagli intercalari e/o la prima utilizzazione (turno) sono da determinarsi in base alle forme di governo e trattamento più opportune in relazione alle caratteristiche ambientali del luogo.
- I tagli intercalari (diradamenti) ... avranno luogo nella misura strettamente necessaria per favorire l'incremento del bosco ...
- In linea di massima il turno dell'impianto è fissato in anni ...
- Disposizioni particolari e previsioni del turno

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

A seguito delle realizzazioni si impartiscono le seguenti disposizioni specifiche:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Previsione del turno. A seguito dell'analisi dell'intervento realizzato vengono "previsti", in linea di massima, i seguenti periodi di utilizzazione:

Principali specie interessate	Codice	Turno (anni)

- Le prescrizioni riguardanti l'impianto risultano indicate con sufficiente dettaglio solo per gli interventi da attuarsi nei primi anni dell'impianto .... a ciò consegue la necessità che venga programmata la redazione di una revisione decennale del piano di coltura e conservazione ....

# Elementi minimi, fac- simile del piano e tracce di prescrizioni LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI IMBOSCHIMENTI

## Par. 10 – Fac-simile PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

**10. Piano di gestione semplificato - Piano di Coltura e conservazione - Fac-Simile**  
(paragrafo aggiornato come da allegato n. 4 alla Delibera della Giunta regionale n. 518 del 1/4/2019 per il recepimento delle disposizioni contenute nel Regolamento forestale regionale n. 3/2018 e del Decreto Legislativo n. 34/2018)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Amministrazione forestale competente (1) \_\_\_\_\_

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.A.R. 2014-2020)  
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 22

Sottosezione 2.1 - Imboschimenti  
**PIANO DI GESTIONE SEMPLIFICATO  
PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE**

• L.R. 4 settembre 1951, n. 30;  
• Articoli 11 e 43 Regolamento forestale regionale n. 3/2018 recante le "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" (P.M.P.F.);  
• DDL 2167/1923 art. 2,10,11; RD 1106/1926 art. 19, art. 13;  
• D.Lgs 34/2018.

APPROVATO (2) \_\_\_\_\_

Comune (3) \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_

Tipi di operazioni 1.1.01 Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina  
Tipi di operazione 2.1.02 Arboricoltura da legno senza/ con compatibilità

• Arboricoltura da legno consociata \_\_\_\_\_  
• Doppiaccoltura consociabile \_\_\_\_\_

Tipi di operazione 2.1.03 Piegacultura ordinaria \_\_\_\_\_  
Totale imboschimenti realizzati \_\_\_\_\_

IMPIANTO ULTIMATO IL \_\_\_\_\_  
DITTA / AZIENDA (4) \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO \_\_\_\_\_  
LEGALE RAPPRESENTANTE \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO LEGALE \_\_\_\_\_  
RAPPRESENTANTE (4bis) \_\_\_\_\_  
PROPRIETA' (4ter) \_\_\_\_\_

(1) Indicazione dell'Ente forestale ai sensi della legge regionale n. 19 del 2015 (art. 11 par. 2 Regolamento forestale regionale 3/2018 recante la P.M.P.F.)

(2) Estremo sito di approvazione dell'Ente competente per territorio

(3) Comuni nei quali si individuano i terreni interessati dai lavori di impianto corrispondenti alle operazioni oggetto di impegno, e indicazione della località cui sono prescritte

(4) Soggetto richiedente i sovizi

(4bis) Da compilare nel caso in cui il recepimento del legale rappresentante differisce da quello della Ditta e dell'Azienda Agricola interessate

(4ter) Se diversa dal richiedente sovizi

## Par. 11 – Tracce di prescrizioni

**11. Tracce di prescrizioni**

**RISARCIMENTI ARBORICOLTURA DA LEGNO**  
Per i soli esemplari arborei indicati idonei per l'impegno nell'arboricoltura da legno, fino alla chiusura della copertura arborea, dovranno essere reintegrati gli individui fallati o periti ai verificatori di percentuali di fallanza superiori al \_\_\_\_% (la soglia da indicare necessaria potrebbe indicativamente corrispondere al 2-3 %; è comunque opportuna la sostituzione di ogni esemplare fallato ove non adottata la tecnica delle piante binete). Il risarcimento prescritto dovrà essere effettuato anche nel caso in cui i valori di fallanza indicati fossero superati solo in significative porzioni della superficie impiantata, pur rimanendo la media complessivamente inferiore.

**RISARCIMENTI DI SOPRASSUOLI DESTINATI A BOSCO O DI ESEMPLARI ARBOREI O ARBUSTIVI ACCESSORI ALL'ARBORICOLTURA DA LEGNO**  
Con riguardo ai soprassuoli destinati a "bosco" e, per quanto riguarda l'"arboricoltura da legno consociata" per i soli esemplari arborei o arbustivi accessori, si prescrive l'effettuazione di appropriati risarcimenti qualora si verificassero, dal momento dell'impianto fino alla chiusura della copertura arborea, a carico delle piante messe a dimora fallanze superiori al \_\_\_\_% (la soglia da indicare potrebbe indicativamente corrispondere al 10%; sarebbe comunque opportuno che non superasse il 15%). Il risarcimento prescritto dovrà essere effettuato anche nel caso in cui i valori di fallanza indicati fossero superati solo in significative porzioni della superficie impiantata, pur rimanendo la media complessivamente inferiore, e nel caso in cui le fallanze incidessero in maniera significativa a carico delle specie giudicate "di avvenire" in quanto maggiormente rappresentative della fisionomia del bosco che si intende ottenere.

**PULIZIA DELL'IMPIANTO**  
Con l'occasione per le aree fragili dal punto di vista idrogeologico (stabilità dei terreni ed erosione) e per le aree sensibili ai problemi di incendi, l'effettuazione del primo intervento annuale di pulizia è opportuno sia successiva al 15 luglio di ogni anno.

**REGIMAZIONE DELLE ACQUE**  
- Regimazione delle acque superficiali in terreni di zone collinari e montuose  
Al fine di evitare che impropri ristagni di acqua possano determinare indesiderati deperimenti del soprassuolo originato dai lavori eseguiti, dovrà essere garantita la presenza di una adeguata rete scolante, nonché la periodica manutenzione della stessa.

**POTATURE IN IMPIANTI PER ARBORICOLTURA DA LEGNO**  
Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate con tempestività (le potature di formazione devono, se possibile, porre l'obiettivo di intervento prima che i rami all'inserzione sul tronco, abbiano un diametro superiore a 3 cm), utilizzando tecniche di potatura idonee per produzione di legno di pregio (vedi bibliografia specializzata), effettuando le recisioni, con strumenti taglienti, rasante il fusto. L'operazione dovrà conseguire l'obiettivo di ottenere individui aventi sviluppo dei fusti con singoli getti costanti, diritti, perpendicolari che crescendo danno origine a tronchi basali liberi da rami (e possibilmente da nodi) per una adeguata lunghezza in funzione degli assortimenti commerciali ritraibili), diritti, perpendicolari, di sezione cilindrica, privi di difetti, ferite e malattie. Le operazioni di potatura potranno essere effettuate unicamente nel periodo consentito dall'art. 18 della P.M.P.F.  
Le potature di esemplari "accessori" sarà condizionata alle esigenze di "educazione" delle essenze per arboricoltura da legno.



# FAC-SIMILE PIANI DI GESTIONE FORESTALE SEMPLIFICATI DI IMBOSCHIMENTI REVISIONE

33

Si ritiene utile mettere a disposizione un fac-simile di piano di gestione forestale semplificato per i casi di REVISIONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA	Unione (1)	Comune (2)
Reg. (3) Programma (4) Reg. (5)		
<b>PIANO DI GESTIONE SEMPLIFICATO (O PIANO DI CULTURA E CONSERVAZIONE) DI IMBOSCHIMENTI REVISIONE</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 4 settembre 1981, n. 30;</li> <li>• Articoli 11 e 48 Regolamento forestale regionale n. 3/2018 recante le "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" (P.M.P.F.);</li> <li>• RD.L. 3267/1923 artt. 9,10,11, RD 1126/1926 art. 19, art. 13;</li> <li>• Decreto Legislativo 34/2018 – Testo Unico Forestale T.U.F., Articolo 6</li> </ul>		
Comune	_____ (6)	
Località	_____ (6)	
Programma che ha attivato gli imboschimenti	_____ (4)	
Tipologia di intervento	_____ (7)	
Precedenti Piani di coltura e conservazione	_____ (8)	
Unità imboschite e tipologia di impianto come da precedente Piano di coltura	Unità n. ____ (9)	Ha
	Unità n. ____	Ha
Totale imboschimenti assoggettati in precedente Piano di gestione semplificato	_____ Ha	
Impianti ultimati	Unità n. ____ (Tipologia di intervento) - Impianto ultimato il ____ (10)	
	Unità n. ____ (Tipologia di intervento) - Impianto ultimato il ____	
Gestore/possessore come	_____ (11)	

## Mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione legnosa



**Lesioni**



**Difetto risarcimenti**




**Difetto potature**

**Impianti non riconducibili a modelli di GFS o con dubbia prospettiva identità e funzionalità**



## prospettive e funzionalità – grado di copertura


## GRADO DI COPERTURA



- **Compressa:** le chiome competono lateralmente a tal punto che il loro normale sviluppo regolare non è più garantito.
- **Normale:** la maggior parte delle chiome ha uno sviluppo normale con lunghezza compresa fra  $1/4$  e  $1/2$  dell'altezza. Non ci sono vuoti fra le chiome.
- **Leggera:** ci sono piccoli spazi fra le chiome ma comunque ancora una influenza reciproca fra le stesse.
- **Continua senza contatto:** fra le chiome non c'è più contatto diretto ma non c'è spazio sufficiente per un altro albero.
- **Arieggiata:** non c'è più una copertura continua propriamente detta ma comunque le chiome mantengono una distribuzione regolare. Vi è spazio per altre piante
- **Con chiarie:** ci sono veri e propri buchi nella copertura, soluzioni di continuità che lasciano spazio a diversi alberi.


**prospettive e funzionalità – diradamenti**

POPOLAMENTI DIRADATI E POPOLAMENTI NON DIRADATI O DEBOLMENTE DIRADATI



L'estensione della chioma esprime lo stato di competizione


Chiusura orizzontale (popolamenti regolari)



Strato superiore

Strato inferiore

Chiusura irregolare (popolamenti irregolari)




Piano superiore

Piano medio

Piano inferiore

DUE TIPI DI CHIUSURA DEI POPOLAMENTI

**prospettive e funzionalità – diradamenti**



**SELEZIONE POSITIVA**


Consiste nel favorire i migliori elementi del popolamento per eliminazione dei concorrenti che ne possono pregiudicare o limitare lo sviluppo

**SELEZIONE NEGATIVA**

Consiste nell'eliminare gli individui deperienti o malformati per permettere a eventuali altre piante di accedere allo strato superiore

X = eliminazione; A = albero d'avvenire

**FORMAZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE**



**FORMAZIONE COLLETTIVA**

Eliminazione regolare di alberi con selezione positiva e negativa e omogeneizzazione della densità collettiva del popolamento

**FORMAZIONE INDIVIDUALE**

Ottimizzazione dello spazio degli alberi d'avvenire sia in riferimento alle chiome che al fusto

X = eliminazione; A = albero d'avvenire

Immagini tratte da Sylviculture 1 - Principes d'éducation des forêts - Jean-Philippe Schütz

## Caso di studio su grado di copertura e primi diradamenti in imboschimenti



## Conflitto di previsioni




- Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4)
- zone di rispetto dei nodi ecologici
- nodi ecologici complessi
- Zone di tutela naturalistica (art. 7.5)
- Zone umide (artt. 3.5 e 3.6)



## Cure culturali e sostenibilità

### Ambiti di approfondimento

- Boschi di riferimento per Tipo di operazione 8.1.01
- **Modelli di riferimento**
- Esperienze gestione
- Casi di studio diradamenti
- Mosaici di strutture e fisionomie
- Diversità specifica
- Prevenzione danni da avversità meteoriche



- Prospettive di Rinnovazione

## Indicazioni comunitarie Limitazioni

42

**Reg. (UE) 807/2014**

**Articolo 6 par. 1 lettera c)**

Nei casi in cui, a causa delle difficili condizioni ambientali o climatiche, incluso il degrado ambientale, non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni sfoci nella creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione della normativa nazionale d'applicazione, gli Stati membri possono consentire al beneficiario di creare una copertura di vegetazione arborea di altro tipo. Il beneficiario deve assicurare lo stesso livello di cura e protezione richiesto per le foreste;

## Indicazioni comunitarie Utilizzazioni

**Risposta data qualche anno fa da uffici comunitari a un quesito sui tempi dei tagli di utilizzazione di fine ciclo di coltivazione**

43

L'UE non disciplina la tempistica inerente all'eventuale taglio delle specie impiantate dopo la fine del periodo di impegno.

Spetta allo Stato membro **disciplinare** tale tempistica, fatto salvo la necessaria **coerenza con i piani di gestione forestale** e la generale **gestione sostenibile** delle risorse forestali nel complesso